

COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO EDILIZIO

Carlo Kelojan



Il presente regolamento edilizio è stato redatto sulla ba
se di:

- "Regolamento edilizio tipo" redatto a cura dello IASM -
Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno
Roma 1968
- "Schema di regolamento edilizio comunale" a cura del
prof. Franco Ventriçlia, ed aggiornata al 1966

VISTO
DECRETO 25961 L

IL SINDACO
G. De Sanctis

TITOL O I

Disposizioni Generali

CAPO I

Norme preliminari

Art. 1


Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico (piano regolatore generale, piano particolareggiato, piano di lottizzazione convenzionato e altri dispositivi previsti dalla legge).

Art. 2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art. 871 del Codice civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicano nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia (1).



CAPO II

Commissione edilizia

Art. 3

Attribuzioni della Commissione edilizia

La Commissione edilizia dà parere al Sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui all'art. 8;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 17;
- d) sui progetti dei camping di cui all'art. 58;
- e) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
- f) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

Art. 4

Composizione della Commissione Edilizia


La Commissione edilizia è composta:

- a) del Sindaco, che la presiede;
- b) dell'Assessore competente, che la presiede, in assenza del Sindaco.
- c) del tecnico comunale o in sua sostituzione del Segretario Comunale per le competenze del proprio ufficio;
- d) dell'ufficiale sanitario per le competenze del proprio ufficio;
- e), f) di due consiglieri comunali, uno della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio comunale;
- g) di un architetto o di un ingegnere, designati dal Consiglio comunale;
- h) di un geometra, designato dal Consiglio comunale;
- i) di un rappresentante tecnico dell'Amministrazione Provinciale.

Per i commissari di cui alle lettere g), h), i) non è richiesta né residenza né domicilio nel Comune.

I commissari di cui alle lettere g), h), i), durano in carica tre anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Per gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.



Art. 5

Funzionamento della Commissione edilizia

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Sindaco

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari, e comunque il tecnico comunale.


I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal Segretario comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione edilizia", completata dalla data e dal visto di un commissario delegato dal presidente.



CAPO III

Licenza di costruzione

Art. 6

Opere soggette a licenza di costruzione

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a licenza di costruzione:

a) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale, sia all'interno che all'esterno, di qualsiasi fabbricato;

b) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;

c) scavi, riinterri e modifiche al suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sotterranee, abbattimento di alberi d'alto fusto;

d) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato),

e) modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, cornici, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi si affaccino su strade, piazze od aree pubbliche che su aree private.

f) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;

g) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato.



Art 7

Lavori eseguibili senza licenza

Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico o storico:

- a) demolizione e costruzione di pavimenti interni;
- b) coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
- c) spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti, sentito il parere dell'ufficiale sanitario;
- d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici (2), e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno

Pa

Art 8

Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisoria di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermi restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente art 6

Art. 9

Domande di Licenza

La domanda di licenza per eseguire lavori di cui al precedente art. 6, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti (1);
- b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;
- c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio dalla licenza. Progettista e direttore dei lavori, debbono essere ingegneri od architetti, debitamente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti in albi professionali della Repubblica; geometri e periti edili, purchè anche essi abilitati nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale dalle disposizioni in merito.
- d) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la licenza di costruzione.

11

8

Art. 10

Documentazione a corredo delle domande - Progetto e allegati

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art. 6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in cinque copie:

a) corografia in scala 1:10.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;

b) planimetria quotata della località, su estratto catastale, estesa per un raggio di almeno m 40, riportante mediante riferimenti quotati da capisaldi chiaramente identificati la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

c) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1 : 500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio quando siano di consistente estensione, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;

d) tutti i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per un'estensione a monte e a valle di m 20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore a 1 : 100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenza fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché ulteriori disegni, fotografie e plastici, che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.



Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere. Per gli edifici compresi nei perimetri dei centri storici, la documentazione fotografica è obbligatoria e gli elaborati del progetto dovranno essere in scala non inferiore a 1 : 50.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm 21 x 29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento e restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti nelle stesse scale indicate per quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenze concernenti varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

14

Art. 11

Istruttoria preliminare dei progetti

L istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 30 giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali - dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti (4) - il parere favorevole della competente Soprintendenza ai monumenti. La presentazione della suddetta documentazione integrata comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di licenza di costruzione e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa

Art. 12

Licenza di costruzione

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge (5) e motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della licenza di costruzione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di licenza di costruzione, nella licenza stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.

Nei casi previsti dalla legge, copia della licenza di costruzione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e per materia, sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti (5) e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.



Art. 13

Validità della licenza di costruzione

La licenza di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia (1).

La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata, salvo il caso previsto all'art. 9/d.

In caso di trasferimento del bene, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che verrà dichiarata espressamente revocata.

Art. 14

Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza di costruzione.

La licenza di costruzione ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesto una tantum la proroga della licenza che il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

La licenza di costruzione decade:

1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;

2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;

3) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella licenza, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova licenza.

Le opere cui si riferisce la licenza debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.



Art. 15

Deroghe

Nei soli casi di edifici ed impianti pubblici e nei modi previsti dalle leggi vigenti (6) e previa delibera del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può concedere licenza di costruzione in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.

Non sono derogabili le norme relative agli indici volumetrici.



Art. 16

Responsabilità

Il proprietario titolare della licenza, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti (1), e ciascuno per la parte di sua competenza, della osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione.



CAPO IV

Autorizzazioni

Art. 17

Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti (7):

- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;
- 2) i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- 3) i depositi su aree scoperte.



Art 18

Lottizzazioni

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto, che dovrà essere redatto da ingegneri od architetti iscritti ai relativi albi professionali, è composto di:

a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento - rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;

b) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1 : 1.000 con indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona.

c) mappa della zona nel rapporto almeno 1 : 5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;

d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1 : 1.000 indicante:

1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;

2) la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;

3) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;

4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro desti



nazioni;

e) almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno 1 : 500;

f) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1 : 500;

g) planimetria generale nel rapporto almeno 1 : 1.000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;

h) una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione:

1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;

2) le caratteristiche dei tipi edilizi, le prescrizioni architettoniche e i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;

3) le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi d'intervento;

i) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio comunale, salvo il nulla-osta del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150 del 17.8.1942.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti (7) Il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinare la redazione d'ufficio.

CAPO V

Esecuzione e controllo delle opere

Art.19

Inizio dei lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 20 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

Art. 20

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti (1) e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonchè ai disegni di progetto, in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la licenza e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al Sindaco, il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della licenza.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

14



Art. 21


Ultimazione dei lavori
Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie (8) e nella licenza di costruzione, il Sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità, che avrà efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'ufficiale sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.



T I T O L O I I

Disciplina Urbanistica

CAPO UNICO

Criteria per la determinazione degli indici e dei parametri

Art. 22

Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico è regolata dagli in dici e dai parametri definiti nell'art. 23, riferiti ai ti pi edilizi e alle loro caratteristiche come descritti nello strumento urbanistico stesso.

26

Art. 23

Definizioni degli indici e dei parametri

1. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume, come definito al seguente numero 6, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa.

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.

2. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, e i marciapiedi, anche se private o da cedere al Comune, e altri eventuali aree di uso pubblico, anche se queste al momento della richiesta della licenza di costruzione fanno parte del lotto da edificare.

3. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

4. INDICE DI COPERTURA. E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile le proiezioni sul terreno della superficie lorda dai piani di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi, da pensiline e da gronde.

5. ALTEZZE. L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti (9), ad eccezione dei soli volumi tecnici, (cabine ascensori, cabine idriche ecc.), purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore a 45 gradi. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo;



per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o, se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto).

Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20%, nè di due metri, l'altezza massima consentita, misurata in corrispondenza della quota minima del terreno. L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

6. VOLUME. E' quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con le eventuali esclusioni previste per i vari tipi edilizi dagli strumenti urbanistici. (Se nel lotto esistono già uno o più edifici, o se si intende costruire su di esso più di un fabbricato, il volume deve essere verificato per il complesso degli edifici esistenti o di progetto).

7. NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero dei piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 34.


8. DISTACCO FRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima fra le proiezioni perimetrali verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, con eccezione dei balconi aperti sporgenti non oltre m 1,20 e comunque secondo le disposizioni del successivo art. 26.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni.

9. DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.

28



E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

10. ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.

11. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

12. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai $3/4$ del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a) Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m 25,00.

b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00.

c) Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m 8,00 e la superficie del pavimento superiore a $1/5$ di quella delle pareti che la circondano.

13. INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante d'alto fusto prescritto per ettaro o per metro cubo edificabile nelle singole zone, con l'eventuale specificazione delle essenze.



T I T O L O I I I

Disciplina della Fabbricazione

CAPO I

Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

Art. 24

Campionature

E' facoltà della Commissione edilizia di richiedere - in sede di esame dei progetti di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico - i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.



Art. 25

Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere da esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre; decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti (11).



Art. 26

Aggetti e sporgenze

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 20 fino alla quota consentita per i balconi,

b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m 8,00, e a m 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco e comunque nel caso di edifici a filo-strada devono essere arretrati almeno m 0,50 dal filo esterno del marciapiede.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m 12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.



Art. 27

Arredo urbano

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del Sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che possa nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi necessarie a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino, il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.



La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti (12).

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscono la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di m 2,20 dal suolo.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffitti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (4), della Soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.



Art. 28

Antenne radio televisive

Nel caso di edifici a più appartamenti o in cui comunque possano essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.

Le antenne radio o televisive dovranno comunque essere disposte di preferenza nelle parti interne delle coperture; è facoltà del Sindaco di ordinare una diversa collocazione per antenne disposte in modo da compromettere le visuali panoramiche o che possano nuocere al pubblico interesse e godimento.

Sono comunque vietate le discese dalle antenne mediante cavi volanti.



Art. 29

Recinzioni

La recinzione dei lotti, salvo diverse prescrizioni delle Norme Tecniche per l'attuazione degli strumenti urbanistici o prescrizioni specifiche, non è obbligatoria.

Ove i proprietari intendano procedere a recinzione questa, se disposta lungo una strada, dovrà rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richieste in base alle norme vigenti dall'ente proprietario della strada o dalle autorità preposte alla sicurezza del traffico. Inoltre i cancelli d'ingresso su qualsiasi strada pubblica, ove consentiti, dovranno essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un'automobile in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e in perfette condizioni di visibilità.

Le recinzioni potranno essere costituite da siepi di qualunque essenza; da reti metalliche e fili di ferro zincati purchè siano, almeno verso l'esterno, ricoperte da siepi di qualunque essenza; da cancellate o da muri.



CAPO II

Norme igieniche

Art. 30

Spazi interni agli edifici

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/12 come "ampio cortile" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono essere costruiti eccezionalmente accessori a solo pianterreno per una copertura non superiore a 1/10 dell'area dell'"ampio cortile".

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/12 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.

L'uso di parcheggio in cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile.

Sono ammesse le sistemazioni a giardino; altrimenti le superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

Art. 31

Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini od orti; parcheggi o rampe di accesso a parcheggi possono essere consentite per non più di $\frac{1}{3}$ dell'area del distacco salvo nel caso che il piano terreno sia destinato a negozi o i piani superiori ad uffici almeno per $\frac{1}{3}$ della superficie totale abitabile nel qual caso la superficie a parcheggio può essere $\frac{1}{2}$ dell'area del distacco. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

Art. 32

Convogliamento acque luride




Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti salvo nelle località prive di acquedotto. Nella richiesta di licenza di costruzione o di autorizzazione a lottizzare area a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

Art. 33**Scale**

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore a m 1,00; per le scale che servano più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori, tale larghezza utile minima è di m 1,20.

L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno; le scale che servono edifici con due soli piani fuoriterra possono essere illuminate artificialmente ed aerate con dispositivi meccanici.




Art. 34

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie, contatori.

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti (2) ed in particolare per l'intero territorio comunale alle disposizioni della Legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e del D.L. 24 ottobre 1967 n. 1288 contenente il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, limitatamente agli impianti termici.

I contatori sia per l'erogazione di gas ad uso domestico od industriale, sia per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico dovranno essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti.



Art. 35

Criteri di sicurezza per impianti domestici di gas di petrolio liquefatti.

Gli impianti per usi domestici funzionanti con gas di petrolio liquefatti devono soddisfare ai seguenti requisiti:

- a) la bombola (o le bombole) di gas di petrolio liquefatto deve essere situata all'esterno del locale di utilizzazione in nicchie chiuse verso l'interno, apribili ed areate permanentemente verso l'esterno.
- b) le tubazioni fisse metalliche nell'attraversamento delle murature debbono essere protette con guaina pure metallica aperta verso l'esterno chiusa ermeticamente verso l'interno e munita di rubinetto d'intercettazione del flusso.
- c) l'eventuale tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore dove occorra deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas di petrolio liquefatto con giunzioni, sia alla tubazione che all'apparecchio, ugualmente resistenti all'usura, atte ad evitare fughe di gas e possibilità accidentali di sfilamento.



Art. 36


Criteri di sicurezza per impianti domestici centralizzati di riscaldamento e condizionamento.

Gli impianti di riscaldamento o di condizionamento per edifici di abitazione, uffici, negozi e simili oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni vigenti in merito e, ove ne ricorrano le circostanze, secondo le disposizioni per i luoghi di pubblica frequenza, dovranno osservare le norme seguenti:

a) il locale destinato a centrale dovrà essere accessibile direttamente dall'esterno mediante porta apribile sull'esterno; salvo casi in cui ciò sia assolutamente impossibile e comunque dietro specifica autorizzazione dell'autorità comunale, tale porta dovrà prospettare su spazi privati e non su spazi pubblici;

b) il rifornimento del carburante di qualsiasi genere dovrà avvenire in modo che l'automezzo rifornente possa sostare fuori della sede stradale; potranno essere utilizzate a tale scopo le aree per parcheggio previste dalla legge n. 765 del 6 agosto 1967 purchè adeguatamente ubicate;

c) prese ed uscite d'aria di impianti di condizionamento di qualsiasi dimensione non potranno aprirsi su spazi pubblici se non al di sopra dell'altezza di m. 4,50 dal marciapiede o, ove mancante, dal piano stradale.



Art. 37

Piani interrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso, che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti (13). Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.




Art. 38

Norme comuni a tutti i vani abitabili

In tutti i vani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento con un minimo di mq 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i vani abitabili il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezza utile netta superiore a m 3,00; l'aumento di tale rapporto a $\frac{1}{6}$ consente di ridurre l'altezza interna da m 3,00 a m 2,70. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio per i disimpegni di superficie inferiore a mq 7,00.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq 5,00, e i vani abitabili non inferiore a mq 8,00.



Art. 39

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro cinque anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili, salvo il rispetto dell'art. 45 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aereato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti (25), le unità di abitazione che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile.



CAPO III

Norme relative alle aree scoperte

Art. 40

Manutenzione delle aree scoperte - Parcheggi

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Le aree destinate a parcheggi ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 765 del 6 agosto 1967 quando non siano coperte (facendo quindi parte dei volumi principali od accessori secondo le disposizioni dello strumento urbanistico per i vari tipi edilizi) dovranno essere appositamente attrezzate in modo da essere atte allo svolgimento della loro funzione senza arrecare alcun danno od intralcio alle proprietà confinanti e alla pubblica circolazione sia pedonale che automobilistica. Qualora le suddette aree siano collocate all'interno del lotto l'accesso ad esse dovrà essere disposto in modo da consentire una facile visibilità; è facoltà del Sindaco, sia in sede di esame delle domande di licenza edilizia sia mediante ordinanza, emanare disposizioni particolari al riguardo.

Qualora le aree di parcheggio suddette siano all'esterno della recinzione del lotto esse saranno ubicate in modo da non occupare neppure parzialmente aree pubbliche, sedi viarie pubbliche o private, marciapiedi, aree soggette a servitù specifiche. Le aree suddette dovranno essere asfaltate o lastricate o pavimentate ~~e inchiavate o incolate~~ o comunque trattate in modo da non provocare polvere; il perimetro delle aree suddette, salvo nei punti d'ingresso, sarà piantumato con siepi continue e con alberature atte ad evitare riflessi abbaglianti delle carrozzerie e dei vetri. E' facoltà del Sindaco disporre per il raggruppamento delle aree di parcheggio pertinenti a più proprietà.

Le aree destinate a parcheggi ai sensi dell'art. 3 del

47

P
L

D.M. 2 aprile 1968 in applicazione della legge n. 765 del 6 agosto 1967, quando non siano coperte, dovranno rispettare le disposizioni del comma precedente.

Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 41.

Depositi su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 17. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto l'egida dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.



CAPO IV

Norme di buona costruzione

Art. 42

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni (16) nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.



Art. 43

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti (16).

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.



CAPO V

Uso di suolo, spazio e servizi pubblici

Art. 44

Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico.

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla, quando ritenga la occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità e dietro pagamento della relativa eventuale tassa.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà anche consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo la norma di cui al precedente art. 26.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il Sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate dal Titolo I, Capo III.



52

Il concessionario in tal caso, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.



Art. 45

Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi (4) sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco riterrà opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte a tutela del pubblico interesse, in applicazione delle leggi vigenti e in base ai doveri del proprio ufficio, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.



Art. 46

Uso di scarichi e di acque pubbliche

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, e il tecnico comunale e di essi è data indicazione nella licenza di cui all'art. 6.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.



CAPO VI

Garanzia della pubblica incolumità

Art. 47

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vi-
sta del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui
siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, even-
tualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista
e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o in-
dicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) gli estremi della licenza con la data del rilascio;
- 6) per gli edifici con volume superiore a mc 500, un e-
stratto del progetto comprendente almeno una planimetria e u-
na sezione con l'indicazione del numero dei piani e delle quo-
te principali disegnate ed esposte con gli opportuni accorgi-
menti in modo che siano sempre chiaramente visibili durante
tutta la durata del cantiere;

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per
l'altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina
provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di
lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mante-
nute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante
l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed a-
vere porte apribili verso l'interno munite di serrature o ca-
tenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospen-
sione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo del
la recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve du-
rata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;

c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;

d) ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

Art. 48

Ponti e scale di servizio

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi e sbarre sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

Dovranno inoltre essere adottate tutte le disposizioni previste dal D.M. 7 gennaio 1956; n. 164 (prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

Art. 49

Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade
adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato qualsiasi sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifici intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.



Art. 50

Responsabilità degli esecutori di opere

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il Sindaco potrà far controllare, dai funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

60

Art. 51

Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e scive le sanzioni previste dalle norme vigenti (1).

51

T I T O L O I V

Disciplina della fabbricazione delle case rurali

CAPO I

Requisiti delle nuove abitazioni rurali

Art. 52

Norme edilizie

Le case coloniche dovranno essere costruite, di regola, nelle zone più elevate del podere e, in ogni caso, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni.

Il pavimento del pianterreno dovrà essere sopraelevato di cm 0,30 almeno, rispetto al piano di campagna e a quello del cortile, e cm 0,60 sul livello più alto cui possono giungere i corsi d'acqua e gli stagni che si trovano nelle adiacenze.

I locali di abitazione dovranno avere cubature non inferiori a mc 30,00; altezza non inferiore a m 3,00 e almeno una finestra con telaio a vetri di luce netta non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento e comunque non inferiore a mq 1,20. Le pareti di tutti i locali abitabili dovranno essere almeno intonacate.

Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica. Solo nel caso di comprovata estrema difficoltà, economica e tecnica, il Sindaco potrà autorizzare la deroga a questa norma, limitatamente al periodo in cui perdureranno le difficoltà suddette.



Art. 53

Norme igieniche

Ogni abitazione dovrà essere provvista di acque di condotta o di pozzo, costruito secondo le norme igieniche vigenti, chiuso e provvisto di pompa o, quanto meno, di cisterna igienicamente costruita e difesa.

La copertura del pozzo dovrà essere contornata da uno spazio libero con pavimento in cemento pendente verso l'esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell'acqua.

Ogni abitazione dovrà essere provvista di latrina propria accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali di abitazione, aereata ed illuminata direttamente dall'esterno.

Le canne di scarico, munite di valvole idrauliche e le condotte delle latrine, devono essere di materiale impermeabile e resistente e connesse ai giunti, in maniera da impedire qualsiasi esalazione o infiltrazione.

In mancanza di fognatura pubblica le acque luride potranno essere convogliate in fosse settiche, rispondenti alle stesse norme di cui al precedente art. 32.

E' fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. Per tale operazione, il proprietario dovrà dotare il fondo dei locali necessari.

Le pendenze del piano del cortile e degli orti adiacenti alle abitazioni, dovranno essere sistemate in modo da assicurare il pronto smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto e da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile.

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera e simili, dovranno essere in ogni caso separati dalle abitazioni.



Art. 54

Stalle e concimaie

Nelle case rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, i porcili, ecc. Non dovranno prospettare sulla pubblica via, dalla quale disteranno almeno dieci metri, oltre le distanze fissate dal D.M. 1° aprile 1967 a protezione del nastro stradale.

L'altezza delle stalle dal pavimento al soffitto, deve essere non inferiore a m 3,00. Le stalle debbono avere una cubatura non minore di mc 15,00 per ogni capo grosso di bestiame e di mc 10,00 per il bestiame minuto, e debbono essere ben ventilate e illuminate.

Il pavimento delle stalle deve essere costruito con materiale impermeabile e munito di scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalla stalla e avviate alla concimaia con tubi impermeabili, o smaltite in superficie a distanza non minore di m 10,00 dai fabbricati.


Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino all'altezza minima di m 2,00 dal pavimento. Le mangiatoie devono essere costruite con materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti di acqua corrente. E' vietato impiegare paglierici domestici per fare lettiera.

Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni del R.D.L. 1/12/1930, n. 1682, modificato dalle leggi 25/6/1931, n. 925, nonchè degli art. 233 e segg. del T.U. della legge sanitaria del 27/7/1934, n. 1265.

Tali concimaie dovranno distare da pozzi, acquedotti, e serbatoi di acqua, come da qualunque abitazione o da qualunque pubblica via, almeno 25 metri.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti, tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità.

Tutti i depositi di pozzi neri per usi agricoli e gli ammassi di letame fuori delle concimaie, non saranno permessi che in aperta campagna, purchè limitati ai bisogni del po



64

dere e distanti non meno di m 100 da qualunque abitazione e non meno di m 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

Le stalle, le concimaie, i depositi di materiali putrescibili debbono essere dotati di materiali disinfettanti nei mesi di aprile-novembre. Le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza inferiore di m 50 dalle abitazioni debbono essere cosparse di materiali atti ad impedire il riprodursi e il propagarsi di insetti nocivi.



65

Art. 55

Manutenzione delle case rurali-collegamenti

I tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi delle case e simili, specialmente se di uso comune a più famiglie, devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze della abitabilità, dell'igiene e del decoro.

Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale e vicinale, da una strada percorribile in ogni epoca dell'anno, al fine di permettere il normale accesso del medico e dell'ambulanza e di evitare danni fisici agli abitanti, da possibili incidenti causati dallo stato delle strade.

CAPO II

Condizioni minime di abitabilità, delle abitazioni rurali esistenti

Art. 56

Condizioni minime di abitabilità

Tutto intorno alla casa deve essere costruito un marcia piede della larghezza minima di cm 50. Sarà costruito in coto e muratura o in battuto di cemento o in materiali equiva-lenti.

L'allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto dalle case e dalle adiacenze delle medesime deve essere effettuato, per le acque meteoriche mediante cunetta impermeabile, e per le acque di rifiuto mediante condotto coperto a perfetta tenuta.

Sono proibiti i solai a semplice strato; essi devono cioè comprendere una struttura portante e un pavimento di laterizio pressato o in marmette di graniglia o comunque di altro materiale idoneo.

Nelle abitazioni costruite sopra le stalle o ricoveri di bestiame, si deve provvedere alla costruzione di solai che impediscano il passaggio delle esalazioni negli ambienti superiori.

Si dovrà creare sotto il pavimento del piano terreno un vespaio a camera d'aria e con riempimento di ghiaia e scorie dello spessore minimo di cm 20. Il materiale di rivestimento sarà preferibilmente di laterizio. Sono vietati i pavimenti, in terra battuta o fessurati al punto da non potervi provvedere ad una accurata pulizia.

Tutti i locali devono essere almeno convenientemente intonacati all'interno. Qualora vi siano tracce di umidità si dovranno eseguire opere adatte a rendere i muri permanente-mente asciutti.

Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno. La superficie complessiva delle finestre di ciascun vano non deve essere inferiore a 1/10° della superficie del pavi-mento. I serramenti devono assicurare una regolare chiusura,

67
M

essere in buono stato di manutenzione e completi di vetri e di oscuramento.

Le scale di accesso ai piani superiori devono essere in condizioni di garantire la sicurezza. E' vietato l'uso di scale mobili e a semplici pioli o raccordate al piano superiore mediante botola.

I tetti delle case di abitazione devono essere costruiti o mantenuti in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno. Qualora non esista una soffitta "morta", si deve provvedere alla sua costruzione ove l'ufficiale sanitario riconosca insufficiente l'isolamento termico del fabbricato.

Per i serramenti, camini, illuminazione, acqua potabile, acquai, latrine, locali di servizio, pozzi neri, concimaie, stalle e per quanto riguarda la manutenzione dovranno rispettarsi le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.



Art. 57

Riduzione in conformità

Le prescrizioni relative alle condizioni igieniche e sanitarie, agli accessi, alle stalle, alla manutenzione in genere, dovranno essere portate a effetto entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il termine suddetto è elevabile a due anni per i proprietari di non più di tre poderi.

Art. 58

Ispezioni dell'Ufficiale Sanitario - Sanzioni

Il Sindaco potrà far compiere dall'Ufficiale Sanitario e dai tecnici comunali, ispezioni e rilievi alle case di abitazione, ai cortili, latrine, condotti e fognature, stalle, concimaie, sistemi di approvvigionamento idrico, ecc., al fine di constatarne la rispondenza alle norme del presente regolamento.

Qualora l'edificio risultasse inabitabile, il Sindaco ne potrà ordinare lo sgombero, a norma dell'art. 222 del T.U. delle leggi sanitarie (27/7/1934, n. 1265).

Per quanto riguarda le contravvenzioni alle norme relative al deflusso delle acque, alla fornitura di acqua potabile alle stalle e concimaie, si richiamano rispettivamente gli articoli 202, 226, 233 e 336 del T.U. delle leggi sanitarie.

Se il proprietario della casa rurale non mantiene le abitazioni dei coltivatori dei fondi di sua proprietà nelle condizioni di abitabilità stabilite negli articoli precedenti, i lavori necessari a raggiungere tali condizioni potranno essere eseguiti di ufficio, con la procedura indicata dall'art. 223 del T.U. delle leggi sanitarie (27/7/1934 n. 1265).



T I T O L O V

Disciplina per l'allestimento di campeggi

CAPO I

Licenza di allestimento

Art. 59

Domande di licenza

La domanda di licenza per l'allestimento di camping, redatta in carta da bollo e firmata da richiedente o da un suo rappresentante autorizzato e dal progettista responsabile ove ne ricorra l'obbligo in base alle leggi vigenti sulle competenze di architetti, ingegneri, geometri, deve essere indirizzata al Sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente

a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio, le leggi vigenti e le disposizioni di ogni genere relative ai camping emanate dalle autorità competenti per il territorio nazionale,

b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del richiedente;

c) il periodo di tempo per il quale si richiede la concessione e le date di apertura del camping;

d) l'impegno di comunicare al Comune il nominativo di persona residente nel Comune o ivi domiciliata responsabile del camping nel periodo di chiusura, almeno quindici giorni prima della chiusura stessa.

Art.60

Documentazione a corredo delle domande.

A corredo della domanda di cui all'art. 59 è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in cinque copie:

a) corografia in scala 1:10000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;

b) estratto autentico di mappa - rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;

c) planimetria quotata della località in scala non inferiore ad 1 : 500 con l'indicazione delle alberature d'alto fusto esistenti, delle zone di macchia o di sottobosco esistenti, delle colture esistenti, degli edifici e di ogni altro manufatto esistente, la larghezza delle strade esistenti, i nomi dei proprietari confinanti;

d) planimetria come al precedente punto c) con indicate tutte le opere da realizzare di qualsiasi tipo e consistenza, con le quote principali sufficienti alla completa individuazione delle opere stesse;

e) prospetti e piante delle opere murarie redatti secondo le prescrizioni dell'art. 10 lettera d) e comma secondo del presente regolamento;

f) dettagli esecutivi di tutti i servizi igienici, sanitari, dei sistemi di scarico, evacuazione, depurazione, ecc.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché ulteriori disegni, fotografie e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

La domanda dovrà essere inoltre corredata da una relazione con la indicazione della natura giuridica del diritto di uso del suolo per cui si chiede la concessione, il modo di alimentazione dell'acqua potabile ed il fabbisogno giornaliero, il tipo e il numero delle installazioni sanitarie, il modo di evacuazione delle acque luride, il modo di rimozione quotidiana e di distruzione quotidiana delle immondizie, il modo di illuminazione, il numero massimo di campeggiatori, la descrizione dei tipi di tende cabine "tucul" ecc., adottati stabilmente, la descrizione dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati e delle opere



72

murarie, le disposizioni adottate per la manutenzione e la conservazione del patrimonio vegetale e per la pulizia del camping, i modi di recinzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in merito il parere delle competenti autorità igienico-sanitarie, forestali, ecc. anche quando ciò non sia espressamente richiesto dalle disposizioni vigenti.

Gli allegati alla domanda, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm 21 x 29,7

L'Amministrazione comunale rilascerà al richiedente una ricevuta a lui intestata, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.



Art. 61

Istruttoria, rilascio della licenza, validità, durata, decadenza, responsabilità.

Valgono per l'istruttoria, il rilascio, i termini e i modi di validità della licenza, per analogia, le norme fissate agli art. 11, 12, 13, 14, 16 del presente regolamento.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre per un aumento dell'area richiesta o per una riduzione del numero di campeggiatori al fine di garantire il perfetto rispetto delle norme tecniche e igieniche, nonché le esigenze del paesaggio e del patrimonio forestale.



CAPO II

Norme Tecniche

Art. 62

Occupazione e stato del suolo

Edifici e altre installazioni devono essere comprese in una parte dell'area del campeggio, non superiore a 1/3 dell'area totale. Dei 2/3 restanti: 1/3 dovrà restare allo stato naturale salvo opere di piantumazione o di rimboschimento nel caso di cui al successivo comma 5; 1/3 potrà essere attrezzato con esclusione di qualsiasi manufatto coperto.

Qualora a non più di 300 m dal camping ci sia una zona sportiva o comunque attrezzata per il tempo libero effettivamente in grado per dimensione e per impianti di servire i frequentatori del camping senza essere sottratta all'uso comune, l'area destinata a camping, potrà essere per la metà dell'area totale occupata da edifici, tende, servizi, strade, piazzuole, parcheggi, ecc. e per l'altra metà tenuta per 2/6 allo stato naturale e per 1/6 modestamente attrezzata con esclusione di qualsiasi manufatto coperto. L'uso delle attrezzature esterne al camping di cui sopra dovrà essere gratuito, e ciò dovrà risultare da apposito atto allegato alla domanda di licenza tra il concessionario del camping e il proprietario o gestore delle attrezzature.

E' fatto assoluto divieto di procedere a movimenti di terra, spianamento di dune, scavo di trincee, ecc. E' vietato procedere all'abbattimento di qualsiasi albero d'alto fusto e alla rimozione di eventuale sottobosco e macchia per più di 1/5 dell'area del camping e previa specifica indicazione dell'autorità forestale competente.

Nei camping in prossimità del mare i primi cento metri dal limite dell'arenile demaniale devono essere lasciati allo stato naturale, salvo la sola apertura di sentieri pedonali che non devono comunque alterare l'altimetria del terreno.

Devono essere ugualmente lasciati allo stato naturale, salvo in corrispondenza degli accessi, i primi dieci metri lungo i confini del camping.

75

1

Al di fuori delle strade di cui al successivo art. 63, il terreno deve essere tenuto a prato secondo le caratteristiche vegetali del manto erboso naturale nella zona.

Qualora il terreno destinato a camping non sia alberato, è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla sua sistemazione mettendo a dimora non meno di 1 albero di grande sviluppo ogni 100 mq, le cui essenze ed il cui raggruppamento dovranno figurare nel progetto di cui all'art. 60 ed a vere l'autorizzazione dell'autorità forestale competente.

Art 63

Strade e parcheggi

Nell'area destinata a camping è consentita l'apertura di sentieri e di strade pedonali, mentre la transitabilità automobilistica deve essere prevista solo in caso di emergenza.

E' comunque vietato effettuare movimenti di terra o abbattere alberi d'alto fusto per l'apertura di qualsiasi tipo di strada

Nei camping in prossimità del mare è comunque vietata l'apertura di strade carrabili nei primi cento metri dal limite dell'arenile demaniale.

Il rivestimento antipolvere delle strade carrabili è facoltativo. esso deve essere comunque realizzato con sistemi che garantiscano la permeabilità almeno parziale e non alterino il regime superficiale delle acque piovane

All'ingresso del camping devono essere predisposte una o più aree appositamente segnalate per la sosta dei veicoli dei campeggiatori, la sosta delle automobili nel resto del camping sarà di regola vietata. Le aree per parcheggio saranno situate in modo da non doversi procedere al taglio di alcuna alberatura; per gli alberi che potrebbero essere danneggiati dalle manovre degli autoveicoli dovrà essere disposta adeguata protezione

Nell'area destinata a camping dovranno essere appositamente indicate le zone in cui è consentito il passaggio e la sosta delle roulotte; tali zone saranno scelte in modo da non arrecare alcun danno alla vegetazione esistente; per le zone percorribili dalle roulotte dovrà indicarsi la dimensione massima della roulotte ammessa

Art. 64



Dimensionamento del camping e dei servizi.

L'area minima per l'attrezzatura di un camping è di mq. 20.000.

Il numero massimo di campeggiatori presenti non può oltrepassare il numero di 120 per ettaro dell'area totale del campeggio. Il numero delle installazioni fisse o mobili di qualsiasi genete (tende cabine carovane "tucul", ecc.) deve essere in ragione di una installazione ogni 90 mq dell'area effettivamente utilizzabile per il campeggio, pari a 1/3 dell'area totale.

I servizi igienici dovranno comprendere al minimo:

- 1 doccia ogni 30 campeggiatori o frazione di 30
- 1 lavabo o affine ogni 20 campeggiatori o frazione di 20
- 1 WC ogni 20 campeggiatori o frazione di 20

Nei camping in cui un certo numero di docce, lavabi, WC sono individuali, le quantità minime sopraindicate dovranno essere verificate per i campeggiatori senza servizi individuali.

L'approvvigionamento idrico dovrà garantire almeno 50 litri d'acqua al giorno per campeggiatore.

Se il camping ospita più di 300 campeggiatori tale quantità va aumentata di litri 10 a campeggiatore per ogni ulteriori 300 campeggiatori o frazione di 300. L'approvvigionamento idrico dovrà essere totalmente ed esclusivamente di acqua potabile. La distribuzione di acqua non potabile all'interno del camping è vietata.

Per lo scarico delle immondizie dovrà essere predisposto al minimo un recipiente chiuso, inodore, lavabile, di almeno 75 litri di capacità ogni 30 campeggiatori. I recipienti dovranno essere disposti all'ombra, ad almeno m 20 dalla più vicina installazione, quotidianamente svuotati, lavati, disinfettati e disinfestati. Dovranno appoggiare su terreno solido e facilmente lavabile.

In ogni camping dovrà esserci almeno 1 estintore anti-incendio in provato stato di funzionamento ogni 100 campeggiatori; gli estintori dovranno essere ubicati in modo da non distare più di m 50 dalla installazione più lontana.



Art. 65

Norme igieniche

Per quanto concerne i servizi igienici-sanitari dal progetto dettagliato presentato secondo la lettera f dell'art. 60 dovrà risultare l'adozione dei più aggiornati ed efficienti sistemi atti a garantire:

- la distribuzione dell'acqua senza disperdimenti;
- la massima pulizia e l'assoluta assenza di odori nei locali docce, lavabi, WC comunque disposti;
- la perfetta tenuta anti-esalazioni, anti-odori e il nessun spandimento nel sottosuolo delle fogne, pozzetti, fosse di raccolta, ecc.

L'immissione delle acque di scarico in acque pubbliche dovrà avvenire solo previa depurazione e nei punti che saranno indicati dall'Amministrazione. E' fatto comunque divieto di immettere acque di scarico direttamente nel mare e nelle acque pubbliche nei primi 200 metri dal loro sbocco nel mare.



Art. 66

Costruzioni fisse

Le costruzioni fisse di qualsiasi tipo non potranno coprire più di 1/20 dell'area effettivamente utilizzata a camping pari a 1/3 dell'area totale e non potranno comunque superare l'altezza massima di m 4,50. Esse dovranno essere comunque costruite senza il taglio di alcuna alberatura d'alto fusto.


Sono consentiti nelle costruzioni in muratura:

- servizi igienici
- guardiana e custodia
- ristorante, cucine, bar e servizi connessi
- residenze per non più del 15% del totale dei campeggiatori
- eventuali servizi tecnici connessi con attività speciali del camping.

Per le costruzioni fisse valgono tutte le altre disposizioni del presente regolamento edilizio per i fabbricati in genere.


Art. 67

Divieti



- E' vietato l'allestimento del camping:
- lungo le strade statali, provinciali, comunali e locali ai sensi del D.M. 1° aprile 1968, per le distanze ivi stabilite maggiorate di m 20,00;
 - in un raggio di m 200 dalle opere vincolate ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;
 - in un raggio di m 200 dalle aree di captazione degli acque dotti e da pozzi di acqua potabile.

E' vietato inoltre l'allestimento di camping lungo mare nella fascia di litorale demaniale. I camping confinanti con il demanio marittimo non potranno avere su tale confine un fronte superiore alla metà della loro profondità minima, misurata perpendicolarmente al suddetto confine demaniale



T I T O L O VI

Sanzioni e disposizioni transitorie

Art. 68


Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica (1).

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe accorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.



Art. 69

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione edilizia e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico, quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.



Art 70

Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti (17), ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.


Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico rilasciate in base a precedenti disposizioni.

VISTO COME DA PROPRIO
DECRETO N. 25961
DEL 24 SET 1974

IL PROVVEDITORE

(Dr. Vittorio De Sanctis)

F.to V. De Sanctis



PER COPIA CONFORME

Mauri

NOTE

Disposizioni normative, decreti, leggi richiamate nei singoli articoli del regolamento edilizio

85

(1) Oltre alle norme specifiche, di cui alle note successive, si ricordano le leggi e disposizioni seguenti

Legge urbanistica 17 agosto 1942 (Gazzetta ufficiale n. 244 del 16 ottobre 1942), modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Gazzetta ufficiale n. 218 del 31 agosto 1967). Il testo integrato di tali leggi è riportato a p. 11 della presente appendice

Decreto ministeriale 1 aprile 1968 (Gazzetta ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968). Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Tale decreto è riportato a p. 43 della presente appendice.

Decreto ministeriale 2 aprile 1968 (Gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968): Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Tale decreto è riportato a p. 46 della presente appendice.

Legge 3 novembre 1952, n. 1902 (Gazzetta ufficiale n. 286 del 10 dicembre 1952). Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.

Legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Gazzetta ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1956). Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 18 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori, e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

Legge 18 aprile 1962, n. 167 (gazzetta ufficiale n. 111 del 30 aprile 1962). Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica.

Legge 5 luglio 1966, n. 517 (gazzetta ufficiale n. 172 del 14 luglio 1966): Modifica della legge 3 novembre 1902, e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori, e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione.

Legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Suppl. ord. n. 1 della Gazzetta ufficiale n. 326 del 22 dicembre 1962) Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Gazzetta ufficiale n. 186 del 9 agosto 1934) Testo unico delle leggi sanitarie.

Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo 1934). Testo unico della legge comunale e provinciale.

Legge 17 ottobre 1957, n. 983 (Gazzetta ufficiale n. 269 del 30 ottobre 1957). Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, relativamente alla determinazione delle zone di rispetto dei cimiteri.

Legge 28 luglio 1967, n. 641 (Gazzetta ufficiale n. 198 dell'8 agosto 1967) Nuove norme per l'edilizia scolastica e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71.

Legge 4 marzo 1958, n. 179 (Gazzetta ufficiale n. 72 del 24 marzo 1958) Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

(2) Legge 9 febbraio 1963, n. 152 (Gazzetta ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1963) Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963 n. 1497 (Gazzetta ufficiale n. 298 del 16 novembre 1963) Approvazione del regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Legge 13 luglio 1966, n. 615 (Gazzetta ufficiale n. 201 del 13 agosto 1968) Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1968) Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici.

81

(3) Legge 25 aprile 1938, n. 897 (Gazzetta ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938): Norme sulla obbligatorietà dall'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.

Decreto legge 23 novembre 1944, n. 382 (Gazzetta ufficiale, serie speciale n. 98 del 23 dicembre 1944) Norme sui Consigli dell'ordine e sulle Commissioni centrali professionali.

Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Gazzetta ufficiale n. 167 del 17 luglio 1923): Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Gazzetta ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1926): Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1929): Regolamento per la professione di geometra.

(4) Legge 1 giugno 1939, n. 1039 (Gazzetta ufficiale n. 148 dell'8 agosto 1939): Tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 (Gazzetta ufficiale n. 150 del 28 giugno 1909) e 23 giugno 1912, n. 688 (Gazzetta ufficiale n. 160 del 8 luglio 1912), relative alle antichità e belle arti, approvate con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913), e confermato, in quanto applicabile, dalla legge 1 giugno 1939, n. 1039.

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Gazzetta ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1939): Protezione delle belle naturali.

Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Gazzetta ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1940) Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(5) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 31.

(6) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1957, n. 765, art. 41 quarter.

88

Legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Gazzetta ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1956): Modifiche e disposizioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori, e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

(7) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 28.

Legge 29 settembre 1964, n. 847 (Gazzetta ufficiale n. 248 dell'8 ottobre 1964): Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (definizione delle opere di urbanizzazione primaria).

(8) Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255 (Gazzetta ufficiale n. 186 del 9 agosto 1934); Testo unico delle leggi sanitarie.

(9) Legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Suppl. ord. n. 1 della Gazzetta ufficiale n. 326 del 22 dicembre 1962). Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

(10) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 41 sexies (vedi p. 34 della presente appendice).

(11) Regio decreto 3 marzo 1934, n. 303 (Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo 1934): Testo unico della legge comunale e provinciale.

Legge 9 giugno 1947, n. 530 (Suppl. ord. Gazzetta ufficiale n. 148 del 30 giugno 1947): Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale.

(12) Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 1952); Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

(13) Vedi (2) e, inoltre:

Decreto ministeriale 31 luglio 1934 (Gazzetta ufficiale



n. 228 del 28 settembre 1934) Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli stessi.

(14) Legge 8 novembre 1956, n. 1300 (Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 novembre 1956) Modificazioni dell'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Legge 12 marzo 1964, n. 127 (Gazzetta ufficiale n. 78 del 27 marzo 1964) Deroga alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

(15) Legge 9 agosto 1954, n. 640 (Gazzetta ufficiale n. 186 del 16 agosto 1954). Provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

(16) Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 1940) Norme per l'accettazione dei leganti idraulici.

Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2230 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 1940) Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico.

Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2231 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'accettazione delle calci.

Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2232 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 1940) Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2233 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'accettazione dei materiali laterizi.

Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2234 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione.



Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2235 (Suppl. Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 1940) Norme per l'accettazione dei mattoni e terre refrattarie da impiegare nelle costruzioni edilizie.

Vedi, inoltre, (2) e (13)

(17) Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 31, penultimo comma (vedi p. 26 della presente appendice).

I N D I C E

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPITOLO I - Norme preliminari

- Art. 1 - Contenuto e limiti del regolamento edilizio
- Art. 2 - Dichiarato a disposizioni generali di legge

CAPITOLO II - Commissione edilizia

- Art. 3 - Attribuzioni della Commissione edilizia
- Art. 4 - Composizione della Commissione edilizia
- Art. 5 - Funzionamento della Commissione edilizia

CAPITOLO III - Licenza di costruzione

- Art. 6 - Opere soggette a licenza di costruzione
- Art. 7 - Lavori eseguibili senza licenza
- Art. 8 - Lavori eseguibili d'urgenza
- Art. 9 - Durata di licenza
- Art. 10 - Forme richieste a carico dello domanda -
Progetto e allegati
- Art. 11 - Istruttoria preliminare dei progetti
- Art. 12 - Licenza di costruzione
- Art. 13 - Validità della licenza di costruzione
- Art. 14 - Durata, scadenza, rinnovo o revoca della licenza di costruzione
- Art. 15 - Esempio
- Art. 16 - Responsabilità

CAPITOLO IV - Autorizzazioni

- Art. 17 - Attività soggette ad autorizzazione
- Art. 18 - Lottizzazioni

CAPITOLO V - Esecuzione e controllo delle opere

- Art. 19 - Inizio dei lavori
- Art. 20 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
- Art. 21 - Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità



TITOLO II - Disciplina urbanistica

CAPO UNICO - Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri

Art.22 - Indici e parametri

Art.23 - Definizioni degli indici e dei parametri

TITOLO III - Disciplina della fabbricazione

CAPO I - Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

Art.24 - Campionature

Art.25 - Aspetto e manutenzione degli edifici

Art.26 - Aggetti e sporgenze

Art.27 - Arredo urbano

Art.28 - Antenne radio-televisive

Art.29 - Recinzioni

CAPO II - Norme igieniche

Art.30 - Spazi interni agli edifici

Art.31 - Uso dei distacchi tra fabbricati

Art.32 - Convogliamento acque luride

Art.33 - Scale

Art.34 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie

Art.35 - Criteri di sicurezza per impianti domestici di gas di petrolio liquefatti

Art.36 - Criteri di sicurezza per impianti domestici centralizzati di riscaldamento e condizionamento

Art.37 - Piani interrati

Art.38 - Norme comuni a tutti i piani abitabili

Art.39 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

CAPO III - Norme relative alle aree scoperte

Art.40 - Manutenzione delle aree scoperte - parcheggi

Art.41 - Depositi su aree scoperte



CAPITOLO IV - Norme di buona costruzione

- Art. 42 - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
- Art. 43 - Stabilità e sicurezza dagli edifici esistenti

CAPITOLO V - Uso di suolo, spazio e servizi pubblici

- Art. 44 - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico
- Art. 45 - Rinvii e scoperte
- Art. 46 - Uso di scarichi e di acqua pubblica

CAPITOLO VI - Garanzia della pubblica incolumità

- Art. 47 - Segnalazione, recinzioni od illuminazione della zona dei lavori
- Art. 48 - Panti e scale di servizio
- Art. 49 - Scarico dei materiali - Demolizioni - Pulizia delle strade adiacenti ai cantieri
- Art. 50 - Responsabilità degli esecutori di opere
- Art. 51 - Rinocizione delle recinzioni

TITOLO IV - Disciplina della fabbricazione delle case rurali

CAPITOLO I - Requisiti delle nuove abitazioni rurali

- Art. 52 - Norme edilizie
- Art. 53 - Norme igieniche
- Art. 54 - Stalle e constinate
- Art. 55 - Manutenzione delle case rurali - Collo-gamenti

CAPITOLO II - Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti

- Art. 56 - Condizioni minime di abitabilità
- Art. 57 - Richieste in conformità
- Art. 58 - Ispettori dell'Ufficio Sanitario - Sanzioni

TITOLO V - Disciplina per l'allestimento di camping

CAPO I - Licenza di allestimento

Art.59 - Domande di licenza

Art.60 - Documentazione a corredo delle domande

Art.61 - Istruttoria, rilascio della licenza, validità, durata, decadenza, responsabilità

CAPO II - Norme tecniche

Art.62 - Occupazione e stato del suolo

Art.63 - Strade e parcheggi

Art.64 - Dimensionamento del camping e dei servizi

Art.65 - Norme igieniche

Art.66 - Costruzioni fisse

Art.67 - Divieti

TITOLO VI - Sanzioni e disposizioni transitorie

Art.68 - Sanzioni

Art.69 - Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Art.70 - Disposizioni transitorie

NOTE - Disposizioni normative, decreti, leggi richiamate nei singoli articoli del Regolamento Edilizio



Allegato alle deliberazioni Consiglieri
N. 30/A del 24.11.70, approvate ai sensi
dell'art. 20 della Legge 6.8.67, N. 765. —
Contiene N. 70 articoli

San Vincenzo li 9.9.1971

IL SEGRETARIO CAPO
Gianella dr. Raffaele



IL SINDACO



DECRETO PROVVEDITORATO
D.D. P.P. in C. Toruna
N. 25961 del 21.9.71

A PROVA

Il Provveditore
Fu De Sanctis